

MARIO FABIANI, DIRETTORE DE IL DIRITTO DI AUTORE - SIAE

Il precedente delle rassegne stampa sancisce la tutela del diritto d'autore

L'avvento delle nuove tecnologie, che consentono la riproduzione e la moltiplicazione in copie di materiali protetti dal diritto di autore, ha reso necessario l'intervento di una normativa apposita che si è concretata, negli scorsi anni, con una serie di disposizioni dettate, in ambito europeo, attraverso direttive comunitarie recepite dagli stati dell'Unione europea, tra cui, naturalmente, l'Italia», dice **Mario Fabiani**, direttore responsabile della rivista *Il Diritto di Autore* della Siae (Giuffrè). «In sostanza, le direttive sono state orientate nel senso di disciplinare e salvaguardare i diritti dei creatori di opere dell'ingegno e di quanti operano nei settori interessati. In Italia la materia è attualmente disciplinata da norme introdotte nella legge sul diritto di autore, la n. 633, del 1941.

Domanda. Prima della diffusione in rete delle notizie c'è stato, in Italia, il delicato problema delle rassegne stampa vendute a terzi? Come si risolse allora quella vicenda?

Risposta. Un tema ricorrente ha avuto ad oggetto le rassegne di stampa, su cui

si è pronunciata, da ultimo, la Corte di cassazione, con una sentenza del 20 settembre 2006, n. 20410. Si trattava di una società che, abusivamente, pubblicava e trasmetteva a propri clienti, per via telematica, una rassegna di stampa di articoli pubblicati in giornali e riviste. La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 16 luglio 2009, Proc. C-5/08, ha dichiarato che l'utilizzo, senza consenso, di parti di opera tutelata, mediante memorizzazione digitale, costituisce violazione di diritto di autore.

Il Tribunale di Milano, con una sentenza del 7 giugno 2011, si è pronunciato sulla responsabilità del prestatore di servizi online.

D. A suo parere occorre rimettere mano alla normativa?

R. In presenza della normativa adottata negli scorsi anni dall'Unione europea, non sembra che possano essere presi in considerazione nuovi interventi legislativi, né risulta che, allo stato, le questioni di cui sopra formino oggetto di studi o di revisione legislativa.

